



**COMUNE DI  
SAINT-DENIS**

**REGOLAMENTO  
CIMITERIALE.**

*Approvato con deliberazione del Consiglio  
Comunale n. 4 del 28 febbraio 2002.*



# TITOLO I

## DISPOSIZIONI GENERALI

### CAPO I

#### DISPOSIZIONI GENERALI

##### Articolo 1

##### OGGETTO

Il presente regolamento, in osservanza alle disposizioni di cui al titolo VI del Testo Unico delle leggi Sanitarie 27/07/1934 n. 1265, al DPR 10.09.1990 n.285, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone ed a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione d'aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, ed in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

##### Articolo 2

##### COMPETENZE

- 1) Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale ufficiale di Governo ed Autorità Sanitaria Locale.
- 2) I servizi inerenti la Polizia mortuaria sono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dagli articoli 22, 23 e 25 della legge 8 giugno 1990 n. 142, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché per mezzo del servizio individuato dalla competente USL.

##### Articolo 3

##### RESPONSABILITA'

- 1) Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone ed alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questi utilizzati in modo difforme dal consentito.
- 2) Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente sia per fatti altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal TITOLO IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

##### Articolo 4

##### SERVIZI GRATUITI ED A PAGAMENTO

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.
2. Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:
  - La visita necroscopica;
  - Il servizio di osservazione dei cadaveri;
  - L'inumazione in campo comune;

- La deposizione delle ossa in ossario comune;
  - La dispersione delle ceneri in cinerario comunale;
  - Il feretro per le salme di persone i cui familiari non siano in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico, secondo quanto specificato al successivo articolo 10.
3. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite con apposita deliberazione della Giunta Comunale.

## **Articolo 5**

### **ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO**

1. Presso gli uffici comunali è tenuto, a seconda dei casi su supporto cartaceo o informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'articolo 52 del DPR 10 settembre 1990, n. 285.
2. Sono inoltre a disposizione del pubblico nell'ufficio comunale o nel cimitero:
  - L'orario di apertura e chiusura;
  - Copia del presente regolamento;
  - L'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria;
  - L'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
  - Ogni altro atto e documento la cui conoscenza sia ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

## **CAPO II**

### **DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED OBITORI**

#### **Articolo 6**

#### **DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED OBITORI**

1. Il comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei nell'ambito del Cimitero Comunale.
2. L'ammissione nei depositi di osservazione è autorizzata dal Sindaco ovvero dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall'Autorità Giudiziaria.
3. Le salme di persone morte di malattie infettive-diffusive o sospette tali sono tenute in osservazione in separato locale, ove esistente e qualora si creino condizioni di compresenza di cadaveri, nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.
4. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'unità sanitaria locale, in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte di cui all'art. 100 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185, all'occorrenza anche avvalendosi di apposite strutture dell'unità sanitaria locale o di altri Comuni.

## **CAPO III**

### **FERETRI**

#### **Articolo 7**

#### **DEPOSIZIONE DELLA SALMA NEL FERETRO**

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo articolo 9.
2. In ciascun feretro non si può chiudere che una sola salma; madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.
3. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.
4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere posto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
5. Se il cadavere è portatore di radioattività, il dirigente dei servizi di igiene pubblica dell'unità sanitaria locale detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

### **Articolo 8 VERIFICA E CHIUSURA FERETRI**

1. La chiusura del feretro è fatta sotto la vigilanza del personale incaricato.
2. Il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'unità sanitaria locale o personale tecnico all'uopo incaricato, vigila e controlla l'applicazione della norma di cui all'articolo 9.
3. In particolare deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato ed al trasporto, nonché l'identificazione del cadavere.

### **Articolo 9 FERETRI PER INUMAZIONE, TUMULAZIONE, CREMAZIONE E TRASPORTI**

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre e cioè:
  - a) *Per inumazione:*
    - Il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice ecc.);
    - Le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm. 2 e superiore a cm. 3;
    - La confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'articolo 75 del DPR settembre 1990, n. 285;
    - I feretri di salme provenienti da altri Comuni o estumulate ai sensi del successivo art.33, potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate.
  - b) *Per tumulazione:*
    - La salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno preferibilmente esterna, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'articolo 30 del DPR 10 settembre 1990, n. 285.
  - c) *Per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 Km., all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre:*
    - Si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente, nonché agli articoli 27, 28 e 29 del DPR 10 settembre 1990, n. 285 se il trasporto è per o dall'estero.
  - d) *Per trasporti da Comune a Comune, con percorso non superiore ai 100 Km.:*
    - E' sufficiente il feretro di legno di spessore non inferiore a mm. 25 a norma dell'articolo 30, punto 5, del DPR 10 settembre 1990, n. 285.
  - e) *Cremazione:*
    - La salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a), per trasporti interni al Comune di decesso;
    - La salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera d), laddove il trasporto si esegua entro i 100 Km. dal Comune di decesso;
    - La salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b), in ogni altro caso.
2. I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva-diffusiva sono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente.

3. Se una salma, già sepolta, è esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune od in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte del Dirigente dei servizi di Igiene pubblica dell'unità sanitaria locale, o suo delegato, il rinnovo del feretro od il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660.
4. Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai precedenti commi, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura in terra, sempre che non sia accompagnata da apposita certificazione rilasciata dall'unità sanitaria locale competente per Comune di partenza.
5. Nell'inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere di tipo e qualità autorizzati dal Ministero della Sanità ai sensi dell'articolo 75 del DPR 10 settembre 1990, n. 285.

#### **Articolo 10**

### **FORNITURA GRATUITA DI FERETRI**

1. Il Comune fornisce gratuitamente la cassa di cui all'articolo 9 lettera a) e lettera e) per salme di persone appartenenti a famiglie bisognose e per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari.
2. Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Sindaco, che ne ha responsabilità civile e contabile, sulla scorta delle informazioni assunte o delle quali comunque disponga sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati.

#### **Articolo 11**

### **PIASTRINA DI RICONOSCIMENTO**

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, od in materiale refrattario per la cremazione, recante impressi in modo indelebile, il cognome ed il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.
2. Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

## **CAPO IV**

### **TRASPORTI FUNEBRI**

#### **Articolo 12**

### **MODALITA' DEL TRASPORTO E PERCORSO**

- 1) I criteri generali per gli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con ordinanza del Sindaco.
- 2) Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'articolo 27 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773, comprende:
  - il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione, o dall'obitorio;
  - il tragitto alla chiesa, od al luogo dove si svolgono le esequie;
  - la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare i riti funebri;
  - il proseguimento fino al cimitero od altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.
- 3) Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.
- 4) Il Dirigente dei Servizi di Igiene pubblica dell'unità sanitaria locale vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme, ne riferisce annualmente al Sindaco e gli propone i provvedimenti necessari ad assicurarne la regolarità.

**Articolo 13**  
**TRASPORTI FUNEBRI**

- 1) Nel territorio del Comune i trasporti funebri sono svolti con i mezzi di cui all'articolo 20 del DPR 10 settembre 1990 n.285, previo pagamento del diritto fisso stabilito ai sensi dell'art. 19/2 del citato DPR 10 settembre 1990 n.285.

**Articolo 14**  
**ORARIO DEI TRASPORTI**

- 1) I trasporti funebri sono effettuati in conformità dell'apposita ordinanza del Sindaco. Con lo stesso provvedimento il Sindaco disciplina le modalità integrative al presente regolamento, nonché i percorsi consentiti.
- 2) L'ufficio comunale fisserà, di norma, l'ora dei funerali secondo l'ordine di presentazione delle richieste di trasporto tenendo conto, se necessario, dell'ora del decesso, in caso di pluralità di richieste o, altrimenti, tenendo conto delle indicazioni dei familiari e compatibilmente con l'ordinanza sindacale di cui al comma 1, fornirà i chiarimenti richiesti e prenderà i provvedimenti che si renderanno necessari trasmettendo gli eventuali ordini al personale incaricato.

**Articolo 15**  
**NORME GENERALI PER I TRASPORTI**

- 1) I trasporti si effettuano in conformità a quanto previsto dagli artt. 19-32 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
- 2) Il feretro è preso in consegna dall'incaricato al trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto ed al seppellimento e, se necessario, dagli altri in relazione alla destinazione. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro ed i documenti al personale incaricato presso il cimitero
- 3) Il trasporto da Comune e Comune o da Stato a Stato, a richiesta, può essere effettuato, sia in partenza che in arrivo, con il medesimo carro funebre.

**Articolo 16**  
**RITI RELIGIOSI**

- 1) I ministri di culto, sia della Chiesa cattolica che degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.
- 2) La salma può sostare in chiesa o luogo di culto per il tempo necessario alla cerimonia religiosa.

**Articolo 17**  
**TRASFERIMENTO DI SALME SENZA FUNERALE**

1. Il trasporto di cadavere al locale di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e all'obitorio, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui agli artt. 19 e 20 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, e chiuso, anche temporaneamente, in modo che sia impedita la vista dall'esterno.
2. I trasferimenti anteriori al funerale sono eseguiti in forma privata senza corteo.

### **Articolo 18**

#### **MORTI PER MALATTIE INFETTIVE-DIFFUSIVE O PORTATORI DI RADIOATTIVITA'**

- 1) Nel caso di morte per malattie infettive-diffusive, il Dirigente del Servizio di Igiene pubblica dell'unità sanitaria locale prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, alle onoranze o al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.

### **Articolo 19**

#### **TRASPORTI PER E DA ALTRI COMUNI PER SEPPELLIMENTO O CREMAZIONE**

- 1) Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune, è autorizzato dal Sindaco con decreto a seguito di domanda degli interessati.
- 2) La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'Ufficiale dello Stato civile, nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto
- 3) Al decreto è successivamente allegata la certificazione del Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica dell'unità sanitaria locale o di personale tecnico da lui delegato, relativo alla verifica di cui all'art. 8
- 4) Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.
- 5) Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma e qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del Comune, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi dell'art. 9, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca sul cofano.
- 6) In caso di arrivo o partenza della salma con sosta in chiesa per la celebrazione del rito religioso, con prosecuzione diretta per il Cimitero o per altro Comune, il trasporto è eseguito interamente d terzi.
- 7) Qualora la sosta si prolunghi oltre il tempo necessario per la celebrazione del rito religioso, la prosecuzione del servizio all'interno del Comune, viene svolta secondo quanto previsto dall'articolo 13.
- 8) Per i morti di malattie infettive-diffusive l'autorizzazione al trasporto è data dal Sindaco osservate le norme di cui all'articolo 25/1 e 25/2 del DPR 285/90.
- 9) Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal Sindaco del Comune ove è avvenuto il decesso.

### **Articolo 20**

#### **TRASPORTI IN LUOGO DIVERSO DAL CIMITERO**

- 1) Il trasporto di salme nell'ambito del Comune ma in luogo diverso dal cimitero, è autorizzato dal Sindaco con decreto a seguito di domanda degli interessati

### **Articolo 21**

#### **TRASPORTI ALL'ESTERO O DALL'ESTERO**

- 1) Il trasporto di salme per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino 10 febbraio 1937, approvata con R.D. 1 luglio 1937, n. 1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285; nel secondo caso quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso regolamento.

### **Articolo 22**

## **TRASPORTO DI CENERI E RESTI**

- 1) Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Sindaco.
- 2) Se il trasporto è da o per Stato estero, la competenza per l'autorizzazione spetta all'Autorità di cui agli artt. 27,28 e 29 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
- 3) Le ossa umane ed i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto e, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.
- 4) Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo od altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di cui al successivo articolo 40.

### **Articolo 23**

#### **RIMESSA DELLE AUTOFUNEBRI E SOSTA AUTOFUNEBRI DI PASSAGGIO**

- 1) Le rimesse delle autofunebri e sosta autofunebri di passaggio individuate con provvedimento del Sindaco, attrezzate anche per i servizi di pulizia e di disinfestazione, devono disporre delle idoneità di cui all'art. 21 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

# **TITOLO II**

## **CIMITERI**

### **CAPO I**

#### **CIMITERI**

##### **Articolo 24**

###### **ELENCO CIMITERI**

- 1) Ai sensi dell'articolo. 337 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie di cui al R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 il Comune provvede al servizio del seppellimento con il cimitero in loc. Capoluogo

##### **Articolo 25**

###### **DISPOSIZIONI GENERALI - VIGILANZA**

1. E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 102 e 105 del DPR 10 settembre 1990, n. 285.
2. L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco per il tramite dell'ufficio tecnico e dell'ufficio di polizia municipale in relazione alle rispettive competenze.
3. Alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi degli articoli 22, 23 e 25 della Legge 08 giugno 1990, n. 142.
4. Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale del cimitero.
5. Competono esclusivamente al Comune le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli articoli 52, 53 e 81 del DPR 10 settembre 1990, n.285.

##### **Articolo 26**

###### **REPARTI SPECIALI NEI CIMITERI**

1. All'interno del cimitero è possibile, con provvedimento motivato dalla Giunta Comunale, l'istituzione di reparti speciali per il seppellimento delle salme ed alla conservazione di resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere.
2. Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, per la maggior durata della sepoltura rispetto a quella comune, compresa l'assegnazione a tempo determinato dell'area secondo le tariffe vigenti, sono a totale carico delle comunità richiedenti.
3. Gli arti anatomici, vengono sepolti mediante inumazione in reparto speciale del cimitero o in sepoltura privata
4. In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti, con provvedimento motivato dalla Giunta Comunale, per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità, o appartenenti a categorie individuate dal Consiglio Comunale.

##### **Articolo 27**

###### **AMMISSIONE NEI CIMITERI**

1. Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme di persone decedute nel territorio del Comune o che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte la propria residenza.
2. Sono altresì ricevute le salme di persone residenti nei Comuni limitrofi inseriti nella parrocchia di St. Denis.
3. Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le salme delle persone che risultino in vita essere state concessionarie o membri della famiglia del concessionario, nel cimitero di sepoltura privata. Sono altresì ricevute le salme di persone che non avevano più la residenza nel Comune per essere state ospitate in case di riposo. Sono pure accolti i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate. Altrettanto dicasi dei resti mortali dei genitori, coniugi e figli
4. Nei reparti speciali sono ricevute le salme di persone che ne hanno diritto ai sensi dell'art. 24, salvo che non avessero manifestato l'intenzione di essere sepolte nel cimitero comune. In difetto di tale manifestazione possono provvedere il coniuge, i discendenti o gli eredi, nell'ordine.
5. Su richiesta presentata al Comune da un membro della famiglia del defunto o su richiesta del pretendente il Sindaco può ricevere salme di persone decedute non residenti.

## **CAPO II**

### **. Articolo 28**

#### **DISPOSIZIONI GENERALI**

- 1) Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.
- 2) Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine d'impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e minori di 10 anni di età, devono essere conformi a quanto dispone il DPR 10.09.1990 n. 285.
- 3) Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'articolo 90 e seguenti del DPR 10.09.1990 n. 285.
- 4) Apposito piano regolatore cimiteriale determina, per le sepolture private, l'ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato ecc.) in conformità a quanto disposto dagli articoli 76 e 79 del DPR 10.09.1990 n. 285 e dal successivo articolo 26.

### **Articolo 29**

#### **PIANO REGOLATORE CIMITERIALE**

1. Entro cinque anni dalla entrata in vigore del presente Regolamento, il Consiglio comunale è tenuto a adottare un piano regolatore cimiteriale che recepisca le necessità del servizio nell'arco di almeno vent'anni.
2. Il piano di cui al 1° comma è sottoposto al parere preliminare dei competenti servizi dell'USL. Si applica l'articolo 50 della legge 8/06/1990 n. 142.
3. Nell'elaborazione del Piano si dovrà tenere conto:
  - *Dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni, da formulare anche in base ai dati resi noti da organismi nazionali competenti;*
  - *Della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti-salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di nicchie cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni;*
  - *Della dinamica nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;*
  - *Delle eventuali maggiori disponibilità di posti-salma che si potranno rendere possibili nei cimiteri esistenti a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione ed ai sistemi tariffari adottati;*

- *Dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, cremazioni e tumulazioni;*
  - *Delle zone soggette a tutela monumentale nonché dei monumenti funebri di pregio per i quali prevedere particolari norme per la conservazione ed il restauro.*
4. Nei cimiteri sono individuati spazi o zone costruite da destinare a:
    - *Campi di inumazione comune;*
    - *Campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale, per famiglie o collettività;*
    - *Tumulazioni individuali (loculi);*
    - *Manufatti a sistema di tumulazione a posti plurimi (tombe di famiglia di costruzione comunale);*
    - *Cellette ossario;*
    - *Nicchie cinerarie;*
    - *Ossario comune;*
    - *Cinerario comune.*
  5. La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi, deve risultare nella planimetria di cui all'articolo 54 del DPR 10.09.1990 n. 285.
  6. Il cinerario comunale dovrà avere le dimensioni in superficie ed in profondità rapportate alla previsione del numero di cremazioni locali ed essere costruito in base a progetti edilizi ispirati a motivi ornamentali consoni alla peculiarità del rito.
  7. Il piano regolatore cimiteriale individua altresì, le localizzazioni delle aree destinate alla concessione per la costruzione di sepolture private a tumulazione e le dimensioni.
  8. Ogni cinque anni il Comune è tenuto a revisionare il piano regolatore cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto.

### **CAPO III INUMAZIONE E TUMULAZIONE**

#### **Articolo 30 INUMAZIONE**

- 1 Il cimitero ha campi destinati alla sepoltura per inumazione scelti tenendo conto della loro idoneità in rapporto alla struttura geologica, mineralogica, a proprietà meccaniche e fisiche e a livello della freatica.-
- 2 Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private:
  - a) sono comuni le sepolture della durata di 10 anni dal giorno del seppellimento, assegnate gratuitamente ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata.
  - b) sono private le sepolture per inumazioni di durata superiore a quella di 10 anni, effettuate in aree di concessione.
3. Tali campi saranno divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente, fila per fila, procedendo con soluzione di continuità
4. Ogni fossa dovrà essere provvista di un supporto sul quale verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e del cognome del defunto e della data di nascita e di morte del defunto in attesa della posa della lapide
5. L'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro discendenti ed eredi.
6. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con modalità ed i poteri di cui agli artt. 63 e 99 del D.P.R. 10 settembre 1990, n°285.
7. Ciascuna fossa deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero e, dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie:

8. Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età debbono avere nella loro parte più profonda (a m.2) la lunghezza di m. 2,20 e la larghezza di m. 0,80 e debbono distare dall'altra almeno m. 0,50 da ogni lato. Le fosse per i cadaveri dei fanciulli di età sotto i dieci anni devono avere nella parte più profonda (a m.2) una lunghezza media di m. 1,50 una larghezza di m. 0,50 e devono distare almeno m. 0,50 da ogni lato.

### **Articolo 31 TUMULAZIONE**

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassetti resti od urne cinerarie in opere murarie – loculi o cripte – costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato o in perpetuo le spoglie mortali.
2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo III del presente regolamento.
3. A far tempo dalla esecutività del presente regolamento ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure: lunghezza m. 2,25, altezza m. 0,70 e larghezza m. 0,75. A detto ingombro va aggiunto a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'articolo 76 commi 8 e 9 del DPR 10.09.1990 n. 285.
4. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli articoli 76 e 77 del DPR 10.09.1990 n. 285.

### **Articolo 32 DEPOSITO PROVVISORIO**

1. La concessione provvisoria, previo pagamento del canone stabilito in tariffa, è ammessa, in via eccezionale, nei seguenti casi:
  - a) Per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;
  - b) Per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;
  - c) Per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura, da costruirsi a cura del Comune, con progetto già approvato.
2. La durata del deposito provvisorio è fissata dal Sindaco limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori e/o alla domanda degli interessati, purché sia inferiore a 18 mesi, rinnovabili eccezionalmente fino ad un totale di 30 mesi. Il canone di utilizzo è calcolato in trimestri, con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno dell'effettiva estumulazione. Le frazioni di trimestre sono computate come trimestre intero.
3. A garanzia è richiesta la costituzione di un deposito cauzionale nella misura stabilita in tariffa.
4. Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il Sindaco, previo diffida, servendosi del deposito cauzionale di cui sopra, provvederà ad inumare la salma in campo comune.

Tale salma, una volta inumata, non potrà essere nuovamente tumulata nei loculi a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi o cremata e previo pagamento dei diritti relativi.
5. E' consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria in cassette ossario e in urne cinerarie.

## **CAPO IV ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI**

**Articolo 33**  
**ESUMAZIONI ORDINARIE**

1. Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione è pari a quello fissato dall'articolo 82 del DPR 285/90 e cioè di 10 anni. Sono parificate ad inumazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura dopo il primo decennio, per il periodo fissato in base alle condizioni locali con ordinanza del Sindaco.
2. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualsiasi periodo dell'anno, anche se di norma è preferibile dal mese di febbraio a quello di novembre, (escludendo luglio ed agosto).
3. Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza.
4. Il personale che esegue l'esumazione stabilisce se un cadavere sia o meno mineralizzato.

**Articolo 34**  
**AVVISI DI SCADENZA PER ESUMAZIONE ORDINARIE**

1. E' compito del responsabile dell'ufficio autorizzare le operazioni cimiteriali svolgentisi nel territorio del Comune e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici.
2. Annualmente il responsabile dell'ufficio curerà la stesura di tabulati, con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria.
3. L'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in un campo comune è fissato con comunicazione di servizio da affiggere all'albo cimiteriale con congruo anticipo.

**Articolo 35**  
**ESUMAZIONE STRAORDINARIA**

1. L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro autorizzazione del Sindaco, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione.
2. Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'articolo 84 del DPR 10.09.1990 n. 285.
3. Quando è accertato che si tratta di salma di persona morta per malattia infettiva-diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'USL dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la salute pubblica.
4. Le esumazioni straordinarie per ordine dell'Autorità Giudiziaria sono eseguite alla presenza del Dirigente del servizio di igiene pubblica dell'USL o di personale tecnico da lui delegato.

**Articolo 36**  
**ESTUMULAZIONI**

1. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.
2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o dopo una permanenza del tumulo non inferiore ai 20 anni.
3. - Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:
  - A richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro del tumulo sia inferiore ai 20 anni;
  - Su ordine dell'autorità giudiziaria.
4. Entro il mese di settembre di ogni anno, Responsabile dell'ufficio curerà la stesura dello scadenziere delle concessioni temporanee dell'anno successivo. Tale elenco sarà esposto all'albo cimiteriale di ogni cimitero in occasione della Commemorazione dei Defunti e per tutto l'anno successivo.
5. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale.

6. I resti mortali individuati secondo quanto previsto dall'articolo 37 che segue, sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto. Se allo scadere della concessione a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali questi ultimi saranno collocati in ossario comune.
7. Se il cadavere estumulato non è in condizione di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco. Il periodo di inumazione è fissato in relazione ai luoghi con ordinanza del Sindaco.
8. A richiesta degli interessati, all'atto della domanda di estumulazione, si può autorizzare la successiva tumulazione del feretro, previa idonea sistemazione del cofano in legno e rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco. In tal caso non si potrà procedere a nuova richiesta di estumulazione se non siano decorsi almeno 2 anni dalla precedente.
9. Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal sindaco con propria ordinanza.

### **Articolo 37**

#### **ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONE GRATUITE ED A PAGAMENTO**

1. Le esumazioni ordinarie sono eseguite gratuitamente.
2. Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in ossarietto o tomba privata, la relativa raccolta e traslazione è subordinata al pagamento della somma indicata in tariffa.
3. Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie nonché le estumulazioni ordinarie sono sottoposte al pagamento della somma prevista dalla tariffa. Per quelle richieste dell'autorità giudiziaria, si applica l'articolo 106 del DPR 23.12.1865, n. 2704, e successive modificazioni.

### **Articolo 38**

#### **RACCOLTA DELLE OSSA**

Le ossa raccolte nelle esumazioni straordinarie e nelle estumulazioni devono essere depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata.

### **Articolo 39**

#### **OGGETTI DA RECUPERARE**

1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Messo comunale al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che sia eseguita.
2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'Ufficio di polizia Mortuaria.
3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al Messo Comunale che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune ed il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

### **Articolo 40**

#### **DISPONIBILITA' DEI MATERIALI**

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri, o altrimenti, alienarli con il metodo dell'asta pubblica. Le tombe possono essere nuovamente concesse.

2. Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.
3. Su richiesta degli aventi diritto il Sindaco può autorizzare il reimpiego di materiali o di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 2° grado, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.
4. Le croci, le lapidi ed i copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnati gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti per la nuova sepoltura.
5. Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.
6. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

## **CAPO V CREMAZIONE**

### **Articolo 41 CREMATORIO**

1. Si dà atto che il Comune di Saint-Denis non dispone di impianto di cremazione, e conseguentemente, per procedere alla cremazione, si avvale dell'impianto funzionante più vicino.

### **Articolo 42 MODALITA' PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE**

1. L'autorizzazione di cui all'articolo 79, 1° comma, del DPR 10.09.1990 n. 285, è rilasciata dal Sindaco a richiesta dei familiari o di loro incaricato, in presenza delle condizioni ivi indicate.

### **Articolo 43 URNE CINERARIE**

1. Compiuta la cremazione, le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria che viene sigillata. L'urna deve essere di materiale resistente.
2. Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.
3. A richiesta degli interessati ed in base a concessione, l'urna è collocata nel cimitero in apposita nicchia, mensa, colombario, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata o in cinerario comune.
4. Le urne cinerarie possono essere accolte anche in colombari appartenenti a privati od a Associazione per la Cremazione di cui all'articolo 79/3 del DPR 10.09.1990 n. 285 costruiti in aree avute in concessione dal Comune nel cimitero, purché sia esclusa ogni ipotesi di lucro e speculazione. Spetta al Comune l'approvazione preventiva delle tariffe per l'uso dei colombari.
5. Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra le ceneri vengono disperse nel cinerario comune, sito nel cimitero del Capoluogo.

## **CAPO VI POLIZIA DEI CIMITERI**

## **Articolo 44** **ORARIO**

1. Il cimitero è aperto al pubblico dalle ore 8,00 alle ore 20,00.
2. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.
3. La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso del Responsabile dell'ufficio, da rilasciarsi per comprovati motivi.

## **Articolo 45** **1. DISCIPLINA DELL'INGRESSO**

1. Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi.
2. E' vietato l'ingresso :
  - - a tutti coloro che sono accompagnati di cani o da altri animali;
  - - alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
  - - a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
  - - ai fanciulli di età inferiore agli anni 6 quando non siano accompagnati da adulti.
3. Per motivi di salute od età il Responsabile dell'ufficio può concedere il permesso di visitare tombe di familiari a mezzo di veicoli, secondo i criteri fissati con ordinanza del Sindaco.

## **Articolo 46** **DIVIETI SPECIALI**

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente od incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
  - a) Fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
  - b) Entrare con biciclette, motocicli od altri veicoli non autorizzati;
  - c) Introdurre oggetti irriverenti;
  - d) Rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
  - e) Gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli; è fatta salva l'attività degli incaricati comunali o delle imprese autorizzate dal Comune per i lavori di pulizia, manutenzione e sistemazione del cimitero.
  - f) Portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
  - g) Danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
  - h) Disturbare in qualsiasi modo i visitatori, (specie con l'offerta di servizi, di oggetti ecc.), distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
  - i) Fotografare o firmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Messo Comunale. Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
  - j) Eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
  - k) Turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
  - l) Assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Responsabile dell'ufficio;
  - m) Qualsiasi attività commerciale.
2. I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati.
3. Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

**Articolo 47**  
**RITI FUNEBRI**

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto sia per la collettività dei defunti.
2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Responsabile dell'ufficio .

**Articolo 48**  
**EPIGRAFI, MONUMENTI, ORNAMENTI SULLE TOMBE DEI CAMPI COMUNI,  
SUI LOCULI, CELLETTE OSSARIO ED URNE CINERARIE**

1. Sulle tombe dei campi comuni, possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi e simboli. Si possono deporre fiori, corone e coltivare piccole aiuole, purché con le radici e coi rami non s'ingombrino le tombe vicine. Le aiuole potranno occupare solo la superficie della fossa.
2. Sulle tombe è permesso collocare lapidi in posizione orizzontale, lastre tombali e pilastrini. Le lapidi in posizione orizzontale, e le lastre tombali non dovranno superare le dimensioni dei 2/3 della fossa stabilite nell'articolo. 27, né potranno avere un'altezza superiore ai 30 centimetri.
3. Tanto le croci quanto le lapidi dovranno essere fissate in modo stabile sul lato a valle, con apposito basamento in muratura eccetto che per le croci in legno, e non potranno superare l'altezza del piano di campagna di cm. 120.
4. Sulla lapide apposta sopra la chiusura dei loculi, cellette ossari ed urne cinerarie è concesso applicare ad avvenuta tumulazione, senza pagamento di nessun particolare diritto oltre quelli della concessione sepolcrale, un portafiori in metallo ed un portalampada, pure in metallo, che non abbiano una sporgenza superiore a cm. 14 ed una foto ricordo.
5. E' vietata la posa d'accessori particolarmente ingombranti e vistosa.
6. Su ogni sepoltura dovrà essere apposta a cura e spese dei familiari o chi per essi, l'epigrafe con l'indicazione delle generalità del defunto, della data di nascita e di decesso e la rituale espressione breve del tipo "una Prece" / "un ricordo" ecc..
7. L'epigrafe deve essere apposta direttamente sulla lapide, croce ecc. e può essere scritta in lingua italiana o francese.
8. E' facoltà del Comune far rimuovere accessori ed epigrafi che non rispettano le disposizioni dei commi precedenti.

**Articolo 49**  
**FIORI E PIANTE ORNAMENTALI**

1. Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecoroso il cimitero, il personale comunale li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione.
2. In tutti i cimiteri , avrà luogo periodica falciatura con successiva eliminazione delle erbe.

**Articolo 50**  
**MATERIALI ORNAMENTALI**

1. Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto da rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.
2. Il Responsabile dell'ufficio tecnico disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante che si estendono fuori dalle aree concesse o coprono epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.

3. I provvedimenti d'ufficio di cui al primo comma verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'Albo Cimiteriale per un mese, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.
4. Valgono per la disponibilità dei materiali ed oggetti di risulta gli stessi criteri stabiliti all'articolo 40 in quanto applicabili.

## **TITOLO III CONCESSIONI**

# **CAPO I**

## **TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE**

### **Articolo 51**

#### **SEPOLTURE PRIVATE**

1. Per le sepolture private è concesso, nei limiti previsti dal Piano Regolatore Cimiteriale di cui all'articolo 26, l'uso di aree e manufatti costruiti dal Comune.
2. Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività o per inumazione individuale privilegiata.
3. Le aree possono essere altresì concesse per impiantare, sempre a cura e spese di privati od enti, campi a sistema di inumazione per famiglie e collettività.
4. Le concessioni in uso dei manufatti costruiti da Comune riguardano:
  - a) sepolture individuali ( loculi, ossarietti, nicchie per singole urne cinerarie ecc.)
  - b) sepolture per famiglie e collettività
5. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario.
6. Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a secondo che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal D.P.R. 10/09/1990, n°285 rispettivamente per le tumulazioni e per le inumazioni ed esumazioni.
7. La concessione, laddove sia regolata da schema di contratto-tipo approvato dalla Giunta Comunale è stipulata per atto pubblico e sottoscritta dal Sindaco ai sensi dell'art. 9 della L.R 46/98.
8. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.
9. Ogni concessione del diritto d'uso di aree e manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso.
10. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:
  - la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili,
  - la durata;
  - la/e persona/e o, nel caso di Enti e collettività, il legale rappresentante pro tempore, i concessionari/e;
  - le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione (sepolcro gentilizio o familiare);
  - l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso in riferimento all'avvenuta corresponsione della tariffa prevista;
  - gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.

### **Articolo 52**

#### **DURATA DELLE CONCESSIONI**

1. Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'articolo 92 del DPR 10.09.1990 n. 285;
2. La durata è fissata:
  - in 99 anni per i manufatti e le aree destinate alle sepolture per famiglie e collettività;
  - in 25 anni per gli ossarietti e le nicchie/mensole cinerarie individuali;
  - in 30 anni per i loculi o comunque per le sepolture private individuali.
3. A richiesta degli interessati è consentito il rinnovo (per una sola volta) per un uguale periodo di tempo dietro il pagamento del canone di concessione di cui in tariffa.
4. Nell'atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa che coincide con la data di emissione del documento contabile dal Comune, o della sepoltura, se antecedente.

**Articolo 53**  
**MODALITA' DI CONCESSIONE**

1. La sepoltura, individuale privata di cui al quarto comma, lettera a) dell'articolo 51 , può concedersi solo in presenza della salma o ceneri per i loculi; dei resti mortali o ceneri per gli ossarietti; delle ceneri per le nicchie per urne.
2. L'assegnazione avviene per ordine progressivo delle sepolture disponibili, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione.
3. La concessione in uso delle sepolture di cui al primo comma, non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.

**Articolo 54**  
**USO DELLE SEPOLTURE PRIVATE**

1. Salvo quanto già previsto dall'articolo 51, il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia, fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.
2. Ai fini dell'applicazione sia del 1 che del 2 comma dell'art.93 del D.P.R. 10/09/1990, n°285 la famiglia del concessionario è da intendersi composta dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta e collaterali, all'atto dell'ottenimento della concessione.
3. Per gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è stato implicitamente acquisito dal fondatore del sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione.
4. Per i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con apposita dichiarazione, nella forma dell'istanza con sottoscrizione autenticata ai sensi della Legge 04/01/1968, n° 15, da presentare all'ufficio che, qualora ricorrano gli estremi anzidetti, darà il nulla osta.
5. I casi di "convivenza" con i titolari della concessione verranno valutati di volta in volta in relazione alla documentazione presentata, con la stessa procedura di cui al 4 comma.
6. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.
7. Il Concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.

**Articolo 55**  
**MANUTENZIONE**

La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere e restauri che il Comune ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.

**Articolo 56**  
**COSTRUZIONE DELL'OPERA**  
**-TERMINI-**

1. Le concessioni in uso di aree per le destinazioni di cui al secondo e terzo comma dell'art.51, impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto secondo le modalità previste dell'art.65 ed alla esecuzione delle opere relative entro 24 mesi dalla data di emissione del documento contabile corrispondente all'assegnazione, pena la decadenza
3. Qualora l'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa. Per motivi da valutare dal Sindaco, può essere concessa, ai termini predetti e su giustificata richiesta degli interessati, una proroga di 6 mesi.

## **CAPO II**

### **DIVISIONI, SUBENTRI, RINUNCE**

#### **Articolo 57**

##### **DIVISIONI, SUBENTRI**

1. Più concessionari possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.
2. La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza e trova applicazione l'articolo 20 della Legge 4.01.1968 n. 15; essa deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.
3. Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro rinuncia personale o per sé e per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.
4. Tali richieste sono recepite e registrate dal servizio di polizia mortuaria, anche utilizzando, se presenti, servizi informatici.
5. La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.
6. Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.
7. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell'articolo 54 sono tenuti a darne comunicazione al servizio di polizia mortuaria, richiedendo contestualmente la variazione per l'aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del comune.
8. L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dal servizio di polizia mortuaria esclusivamente nei confronti delle persone indicate nell'articolo 54, che assumono la qualità di concessionari. Per l'aggiornamento della concessione è dovuto il corrispettivo fissato dal tariffario.
9. Trascorso il termine di anni dieci senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza.
10. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'articolo 54, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non sia stato notificato al Comune a mezzo di Ufficiale Giudiziario, che siano state lasciate disposizioni ad enti od Istituzioni per curare la manutenzione delle sepoltura.
11. Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o 30 anni se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.

#### **Articolo 58**

##### **RINUNCIA A CONCESSIONE DI AREE LIBERE**

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree libere, salvo i casi di decadenza, quando:
  - Non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione;
  - L'area non sia stata utilizzata per l'inumazione o comunque sia libera da salme, ceneri o resti.
2. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

#### **Articolo 59**

##### **RINUNCIA A CONCESSIONE A TEMPO DETERMINATO DI DURATA INFERIORE A 99 ANNI**

1. Il comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale a tempo determinato di "N" anni quando la sepoltura non sia stata occupata dal salma o quando, essendo stata occupata, la salma sia trasferita in altra sede.
2. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

**Articolo 60**  
**RINUNCIA A CONCESSIONE DI MANUFATTI**  
**DELLA DURATA DI ANNI 99 O PERPETUA**

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione in uso di manufatti costruiti dal comune di cui al 4° comma dell'articolo 51, a condizione che siano liberi o liberabili da salme, ceneri o resti.
2. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

**CAPO III**  
**REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE**

**Articolo 61**  
**REVOCA**

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 92, secondo comma, del DPR 10.09.1990 n. 285, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
2. Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal Sindaco, previo accertamento da parte del Comune dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.
3. Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'albo comunale per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

**Articolo 62**  
**DECADENZA**

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
  - a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti mortali per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;
  - b) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione;
  - c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura, previsto dall'art.53
  - d) quando per inosservanza della prescrizione di cui all'art.56 non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati
  - e) quanto la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non siano stati osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'articolo 52;
  - f) quando vi sia inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.
2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti e) e f) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.

3. In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.
4. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Sindaco in base ad accertamento dei relativi presupposti da parte del Responsabile dell'ufficio.

### **Articolo 63**

#### **PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI LA DECADENZA**

1. Pronunciata la decadenza della concessione, il Sindaco disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.
2. Dopodiché il Sindaco disporrà per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere in piena disponibilità del Comune

### **Articolo 64**

#### **ESTINZIONE**

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ai sensi del precedente art.52 senza che entro il termine perentorio di 90 giorni antecedenti la scadenza sia stata presentata domanda di rinnovo della concessione, ove omessa, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del D.P.R. 10/09/1990, n°285.
2. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.
3. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri,provvederà il Comune collocando i medesimi,previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune e nel cinerario comune.

## **TITOLO IV**

### **LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI**

### **IMPRESE DI POMPE FUNEBRI**

## **CAPO I IMPRESE E LAVORI PRIVATI**

### **Articolo 65 ACCESSO AL CIMITERO**

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.
2. E' severamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.
3. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui agli articoli 44 e 45 in quanto compatibili.

### **Articolo 66 AUTORIZZAZIONI E PERMESSI DI COSTRUZIONE DI SEPOLTURE PRIVATE E COLLOCAZIONE DI RICORDI FUNEBRI**

1. I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati dal Sindaco, su conforme parere del coordinatore sanitario e della Commissione Edilizia, osservate le disposizioni di cui ai capi 14 e 15 del DPR 10.09.1990 n.285 e quelle specifiche contenute nel presente Regolamento.
2. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.
3. Il numero dei loculi ipogei ed epigei è fissato in ragione di un loculo per ogni metro quadrato di area concessa; oltre tale numero normale possono autorizzarsi altri loculi subordinatamente a particolari esigenze tecniche ed al pagamento per ogni loculo in più, del canone in tariffa.
4. Se trattasi di progetti relativi ad aree per sepolture a sistema di inumazione, la capienza è determinata in base al rapporto tra la superficie dell'area ed il coefficiente 3,50.
5. Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.
6. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.
7. Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate con il permesso del Sindaco.
8. In ogni caso, qualsiasi variante sostanziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.
9. Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.
10. Non occorre autorizzazione alcuna, per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla.
11. I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di collocare, previa autorizzazione del Sindaco, lapidi, ricordi e similari.

### **Articolo 67 RESPONSABILITA'**

I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.

**Articolo 68**  
**RECINZIONE AREE – MATERIALI DI SCAVO**

1. Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.
2. E' vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del Responsabile dell'ufficio
3. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche od al luogo indicato dall'ufficio; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

**Articolo 69**  
**INTRODUZIONE E DEPOSITO DI MATERIALE**

1. E' permessa la circolazione dei veicoli dell'impresa per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal Responsabile dell'ufficio. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.
2. E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.
3. Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.
4. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce ecc.

**Articolo 70**  
**ORARIO DI LAVORO**

1. L'orario di lavori per le imprese è fissato dal Responsabile dell'ufficio tecnico comunale.
2. E' vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscere dall'ufficio.

**Articolo 71**  
**SOSPENSIONE DEI LAVORI IN OCCASIONE DELLA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI**

1. Il Sindaco in occasione della Commemorazione dei Defunti, detterà le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.
2. Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.

**Articolo 72**  
**VIGILANZA**

1. Il Messo comunale vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi e contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del Sindaco dei provvedimenti previsti dalla Legge.
2. L'Ufficio tecnico comunale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione delle sepolture familiari.

**CAPO II**  
**IMPRESE POMPE FUNEBRI**

**Articolo 73**  
**FUNZIONI – LICENZA**

1. Le imprese di pompe funebri, a richiesta dei dolenti, possono:
  - svolgere incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli uffici del Comune che presso le parrocchie ed enti di culto;
  - Fornire feretri e gli accessori relativi;
  - occuparsi della salma;
  - effettuare il trasporto di salme in o da altri comuni.
2. Le imprese di cui primo comma, fermo restando il possesso della licenza di cui all'articolo 115 del T.U. della legge di Pubblica Sicurezza, saranno munite della prescritta autorizzazione commerciale qualora intendano vendere feretri ed altri articoli funerari.

#### **Articolo 74 DIVIETI**

1. E' fatto divieto alle imprese:
  - a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;
  - b) di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
  - c) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni di ordine agli onorari o per altro motivo privato;
  - d) di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.

## **TITOLO V DISPOSIZIONI VARIE E FINALI**

## **CAPO I DIPOSIZIONI VARIE**

### **Articolo 75**

#### **ASSEGNAZIONE GRATUITA DI SEPOLTURA A CITTADINI ILLUSTRI O BENEMERITI**

1. All'interno del Cimitero del Comune può essere riservata apposita zona detta "degli Uomini Illustri" ove il Sindaco potrà disporre per l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità

### **Articolo 76**

#### **MAPPA**

1. Presso il servizio di polizia mortuaria è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro, denominato mappa, può essere tenuto, se del caso, con mezzi informatici.
2. La mappa è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri del comune.

### **Articolo 77**

#### **ANNOTAZIONI IN MAPPA**

1. Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.
2. La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
  - a) le generalità del defunto o dei defunti;
  - b) la struttura schematica della sepoltura con l'indicazione della collocazione delle salme;
  - c) le generalità del concessionario o dei concessionari;
  - d) le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

### **Articolo 78**

#### **REGISTRO DELLE OPERAZIONI CIMITERIALI**

1. Il personale addetto è tenuto a redigere secondo le istruzioni di cui agli artt. 52-53 del D.P.R. 10/09/1990, n°285, il registro delle operazioni cimiteriali in ordine cronologici, anche mediante strumenti informatici.

### **Articolo 79**

#### **SCADENZIARIO DELLE CONCESSIONI**

1. Viene istituito lo scadenziario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.
2. Il Responsabile dell'ufficio è tenuto a predisporre entro il mese di settembre di ogni anno l'elenco, distinto per cimitero, delle concessioni in scadenza.

## **CAPO II**

## **NORME TRANSITORIE – DISPOSIZIONI FINALI**

### **Articolo 80**

#### **EFFICACIA DELLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO**

1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano anche alle concessione ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.
2. Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme del regolamento precedente, può, nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenerne formale riconoscimento.
3. Il provvedimento del Sindaco con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto del Regolamento precedente è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.
4. Salvo quanto previsto ai precedenti commi, il Regolamento comunale di Polizia Mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

### **Articolo 81**

#### **CAUTELE**

1. Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, esumazioni, traslazioni, ecc.) od una concessione (aree, loculi, nicchie, ecc.) o l'apposizione di croci, lapidi, busti o la costruzione di tombini, edicole, monumenti ecc. s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.
2. In caso di contestazione l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.
3. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del giudice in ultima istanza, passata in giudicato.

### **Articolo 82**

#### **DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA MORTUARIA**

1. Ai sensi dell'articolo 51, 3° comma, della Legge 8 giugno 1990 n. 142, spetta al dipendente responsabile dell'Ufficio, ove previsto dallo statuto, o in alternativa, al Segretario comunale l'emanazione degli atti previsti dal presente regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione, ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del Regolamento stesso.
2. Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente Regolamento, spettano al Segretario comunale su conforme deliberazione della Giunta Comunale, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell'articolo 32 della Legge 8 giugno 1990, n. 142.

### **Articolo 83**

#### **CONCESSIONI PREGRESSE**

Salvo quanto previsto dall'articolo 79 le concessioni assegnate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.

### **Articolo 84**

#### **SEPOLTURE PRIVATE A TUMULAZIONE PREGRESSA MUTAMENTO DEL RAPPORTO CONCESSORIO**

1. Per le sepolture esistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880, per le quali non risulti essere stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto

dell'”immemoriale”, quale presunzione “juris tantum” della sussistenza del diritto d'uso della concessione.

2. Il Consiglio comunale può stabilire che il riconoscimento di tale diritto avvenga in via amministrativa, anziché ordinariamente in via giurisdizionale. In tal caso, lo stesso provvedimento determinerà le procedure, la documentazione e gli altri elementi necessari per far luogo al provvedimento di riconoscimento.
3. I concessionari di sepoltura a tempo indeterminato possono chiedere di rinunciare a tale diritto ed alla contestuale trasformazione della concessione in altra a tempo determinato.

#### **Articolo 85** **DISPOSIZIONI FINALI**

1. Per quanto non espressamente indicato, si richiamano le norme contenute nel Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con DPR 10 settembre 1990 n. 285 e nel Testo Unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265.
2. Il presente regolamento entrerà in vigore dopo la sua esecutività e pubblicazione ai sensi di legge.